

INFORMAZIONI VEICOLATE NEL TAVOLO TECNICO DEL 12.11.2020

Domicilio Digitale (PEC): entro il primo ottobre 2020 obbligo di comunicazione al Registro Imprese



Per portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PA, le imprese ed i professionisti, **l'art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni)** prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al **Registro delle Imprese** il proprio **domicilio digitale** (già PEC), entro il **1° ottobre 2020**.

Comunicazioni e variazioni al Registro delle Imprese del domicilio digitale sono **esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria**.

Il nuovo decreto Semplificazioni prevede anche un inasprimento delle misure in caso di mancato adeguamento alle nuove disposizioni.

È prevista, infatti, una **sanzione amministrativa** per le società e per le imprese individuali che non ottemperano, che fa venir meno il precedente sistema che prevedeva, in caso di mancata comunicazione della Pec al RI, la sola "sospensione" delle pratiche al Registro imprese.

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Le imprese sono invitate a:

1. verificare il **corretto funzionamento** del proprio domicilio digitale (ex PEC);
2. controllare la **corretta iscrizione** del domicilio digitale al Registro delle imprese;
3. **in mancanza di un domicilio digitale** attivo **richiederlo** a un gestore autorizzato e **comunicarlo al Registro delle imprese** tramite:
 - a) la procedura semplificata e gratuita "Pratica Semplice - iscrizione PEC" disponibile online all'indirizzo <https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action> se il titolare/legale rappresentante è in possesso di firma digitale;
 - b) **Inviare una ordinaria pratica telematica di comunicazione/variazione PEC anche servendosi della cosiddetta "procura speciale" o tramite professionista incaricato.**

Per verificare l'iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese:

- consultare una visura aggiornata dell'impresa, scaricabile gratuitamente dal [cassetto digitale dell'imprenditore](#) (si accede con SPID o CNS);
- ricercare l'impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e fleggare "non sono un robot" in corrispondenza del campo PEC.

Per le imprese inadempienti, il registro imprese provvederà successivamente ad attribuire ed iscrivere d'ufficio un domicilio digitale, sempre con pagamento della sanzione.

Si ricorda che sul Sito Camerale (<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/cs>) è disponibile il nuovo portale di Supporto Specialistico interattivo **SARI** che consente di accedere a tutte le informazioni necessarie alla predisposizione delle pratiche telematiche e di interagire con il Registro Imprese, inviando quesiti scritti attraverso un web form guidato, oppure attraverso la prenotazione di un appuntamento telefonico.

Avviso presente ai seguenti link:

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/cs?apriContenuto=118018499&schedaCollegata=13.1.1>

ATECO – Allineamento codici RI/AE

ATECO - <http://ateco.infocamere.it/ateq20/#/home-> è il servizio che offre all'impresa e ai professionisti un quadro d'insieme degli adempimenti amministrativi necessari per svolgere legittimamente l'attività di impresa.

Con ATECO è possibile:

- ricercare i codici ATECO per l'attività che l'impresa intende svolgere;
- conoscere le norme che regolano e disciplinano la propria attività, a livello nazionale e regionale;
- conoscere i requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per avviarla;
- approfondire la raccolta delle informazioni e della modulistica, con il collegamento diretto allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di riferimento.

Attraverso i codici ATECO 2007, è possibile definire e classificare la propria attività per:

- denunciarla correttamente e pubblicarla in modo esatto e puntuale attraverso la visura camerale;
- aggiornarla in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statistici.

Il sistema di codifica delle attività, finalizzato ad un progressivo allineamento dei codici presenti nel Registro Imprese con quelli autodichiarati dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, prevede che:

- per le **imprese monolocalizzate** (*che operano, cioè, esclusivamente sulla sede legale e non su unità locali*), i codici Ateco vengono **assegnati automaticamente prelevandoli dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate** e sono **resi disponibili in visura il giorno successivo all'evasione** della pratica Registro Imprese/REA di inizio/modifica attività (**quindi non sono riscontrabili nelle visure di evasione**);
- per le **imprese plurilocalizzate** (*cioè strutturate con una sede legale e una o più unità locali, anche di competenza di Camere di Commercio diverse*):
- **L'assegnazione in automatico** avviene **solo per il codice dell'attività prevalente dell'impresa**;
- I codici Ateco riferibili **all'attività primaria e alle attività secondarie** delle singole localizzazioni (sede legale e/o unità locali) sono invece **assegnati dal servizio di codifica centralizzata** del Sistema Camerale tramite l'analisi delle informazioni descrittive dell'attività dichiarata al Registro Imprese e sono resi **disponibili in visura due giorni dopo l'evasione della pratica (quindi non sono riscontrabili nelle visure di evasione)**;
- in entrambi i casi, le visure riportano l'informazione della modalità di attribuzione e della **fonte dei codici Ateco**.

L' allineamento avviene esclusivamente in presenza di una PIENA e TOTALE corrispondenza dei codici Ateco 2007 risultanti all'Agenzia delle Entrate con le attività denunciate nel Registro delle Imprese.

Qualsiasi discordanza o mancanza nell'ambito delle attività svolte inibisce il suddetto allineamento

Soltanto l'utilizzo congiunto della Comunicazione Unica per comunicare contestualmente all'A.E. i codici Ateco, e al RI/REA le corrispondenti attività economiche, nella loro articolazione prevalente, primaria e secondaria e della piattaforma ComUnica-Starweb per la predisposizione delle pratiche destinate al RI/REA, in occasione della costituzione dell'impresa e ad ogni successiva variazione dell'attività economica, può realizzare, e mantenere nel tempo, il corretto allineamento tra le informazioni dei due archivi, oggi invece mancante in molti casi.

Deve essere quindi sempre verificata la congruità fra l'attività economica denunciata e riportata sulla modulistica RI/REA, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014, e il codice Ateco dichiarato all'Agenzia fiscale.

Possibili cause di disallineamento:

a) attuale presenza in A.E. di codici "non Ateco 2007";

- b) per le imprese iscritte prima del 6 aprile 2013, la mancanza in visura camerale della descrizione dell'attività economica esercitata, con conseguente iniziale attribuzione "manuale" di uno o più codici Ateco sulla base delle attività descritte nell'oggetto sociale;
- c) ancora per le imprese iscritte prima del 6 aprile 2013, l'attribuzione "manuale" dei codici Ateco al RI/REA, sulla base dell'interpretazione fornita dall'operatore camerale alla descrizione dell'attività economica dichiarata dall'impresa, che ha portato all'individuazione di codici Ateco diversi da quelli presenti in A.E., senza che a questa operazione abbiano fatto seguito ulteriori aggiornamenti di allineamento;
- d) descrizione dell'attività economica dichiarata al RI/REA diversa, in tutto o in parte, da quella contenuta nella declaratoria dei codici Ateco dichiarati ad A.E., laddove diversa può significare: una descrizione più ampia, più concisa, oppure completamente diversa dal punto di vista semantico, circostanza che impedisce l'allineamento automatico delle informazioni tra i due archivi;
- e) utilizzo del portale Entratel in luogo della Comunicazione Unica per le comunicazioni all'A.E.;
- f) per le imprese iscritte nel RI/REA dopo il 6 aprile 2013, la presentazione di comunicazioni di variazione dei codici Ateco soltanto all'A.E., ovvero di variazione dell'attività economica soltanto al RI/REA, così da far venir meno la corrispondenza biunivoca tra i due archivi, esistente al momento dell'iscrizione;
- g) comunicazione al RI/REA dell'attività economica esercitata presso la sede legale dell'impresa, descritta senza alcuna distinzione tra prevalente, primaria e secondaria, ma riportata in un unico blocco descrittivo (es. nel riquadro dell'attività primaria).



Con la conversione del D.L. 135/2018 in Legge 11 febbraio 2019, n. 12, è stata modificata la disciplina delle Start-up e delle PMI innovative, allo scopo di semplificare gli obblighi informativi e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni previste.

Alla luce delle suddette novità normative e della circolare MISE n. 3718/c del 10/04/2019 per le start up già iscritte sono previsti, in sintesi, i seguenti adempimenti pubblicitari:

1. **Deposito del bilancio di esercizio** (entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio; quest'ultima deve avvenire, ricorrendone le condizioni di legge, al più tardi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
2. **Aggiornamento del profilo personalizzato** della start up sulla piattaforma startup.registroimprese.it;
3. **Pratica di Comunicazione Unica da trasmettere al Registro delle Imprese** per l'aggiornamento delle informazioni (cod. 036 del riquadro 32 del mod. S2) nonché per la conferma del possesso dei requisiti di start up innovativa (cod. 035 del riquadro 32 del mod. S2), con allegato nuovo modello di dichiarazione. Questa pratica deve essere trasmessa dopo il deposito del bilancio e tassativamente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio stesso e dopo l'aggiornamento del profilo di cui al precedente punto 2.

La mancata compilazione dell'aggiornamento all'interno della piattaforma startup.registroimprese.it comporterà il blocco informatico della pratica della Comunicazione Unica di cui al punto 3 (la pratica non perverrà nemmeno al Registro Imprese).

A tal proposito si ricorda che la mancata presentazione della pratica di conferma del possesso dei requisiti di start up innovativa equivale a perdita dei requisiti stessi con conseguente perdita dello status di start up innovativa.

Per le start up di nuova costituzione si potrà procedere a compilare il profilo personalizzato in piattaforma entro 30 giorni dall'iscrizione.

Anche per le PMI innovative si dovranno osservare gli adempimenti pubblicitari descritti per le start up innovative.

Eccezionalmente e considerate le condizioni particolari, con la **Circolare 10 settembre 2020, n. 1/V - prot. n. 207599**, il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che è ammesso il **ravvedimento operoso** da parte delle società, con deposito tardivo dell'attestazione.

Al fine di sensibilizzare gli interessati a provvedere “entro brevissimo termine” per non perdere i benefici derivanti dall’iscrizione è stata inviata PEC d’ufficio a tutte le posizioni iscritte.

Consulta

il

sito

camerale:

<https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/avviso-urgente-le-start-e-pmi-innovative>

Per adempimenti: <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/cs?apriSchedaVadem...>

E’ necessario eseguire, nell’ordine, queste due operazioni:

1. Aggiornare o confermare il profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it, firmando digitalmente per confermare i dati
2. Inviare la comunicazione di conferma dei requisiti alla Camera di Commercio tramite la consueta pratica di Comunicazione Unica.

Si ricorda che il decorso di tale termine, senza l’effettuazione dell’adempimento, determina la perdita dei requisiti e comporta la cancellazione d’ufficio dalle rispettive sezioni speciali del Registro delle imprese permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria.

.....

Proroga di un anno per la permanenza dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese-

D.L. 34/2020 comma 5 dell'art. 38 proroga di **un anno** la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

E’ dovuto il D.A. ed i diritti di segreteria.

Vale per le start up/PMI iscritte alla data del 19/05/2020 (non scadute- oltre 60 mesi dalla costituzione).

.....

Cancellazione start up per decorrenza del termine temporale dalla costituzione – Determinazione Dirigenziale n. 314 del 12/10/2020

.....

Raccolta pareri e circolari MISE:

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Pareri_e_circolari_startup_e_PMI_FINAL_2020.pdf

Guida sintetica

https://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/document/Guida_Startup_Innovativa.pdf

CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETA'

Con [circ. 2/V del 9.10.2020](#), il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) fornisce chiarimenti in ordine all'utilizzo del contratto di rete con causale solidarietà ai sensi dell'art. 43-bis del DL 34/2020 (cd. DL Rilancio), introdotto in sede di conversione con Legge 77/2020.

Si può, quindi, ricorrere al contratto di rete per finalità non solo di “crescita” ma anche solidaristiche, con l'obiettivo di mantenere i livelli di occupazione nelle filiere in crisi, favorendo altresì la ripresa delle attività produttive attraverso progetti imprenditoriali condivisi e sinergie nella gestione del personale tra le aziende stesse.

La citata norma individua nel contratto di rete uno strumento idoneo a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti a filiere dichiarate in crisi con provvedimento delle autorità competenti.

Per preservare tale finalità, il Ministero ha precisato che nel contratto di rete con causale solidarietà non è richiesta l'esclusiva partecipazione di aziende facenti parte di filiere in crisi. Diversamente risulterebbe assai ben più difficoltoso il conseguimento della finalità dichiarata della norma, cioè salvaguardare i livelli occupazionali grazie alla maggior flessibilità concessa alle imprese retiste con cui gestire eventuali esuberi di personale mediante gli istituti del distacco e della codatorialità.

La nuova norma rimette a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio (L. 77/2020 -18 luglio 2020), la definizione delle necessarie procedure di comunicazione agli Enti competenti (Inail e Inps) da parte dell'impresa della rete individuata quale referente nel contratto per tali adempimenti.

A completare il percorso di semplificazione, si prevede una forma semplificata di pubblicità del contratto di rete di solidarietà, in deroga alle regole generali, attraverso la firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale e l'assistenza qualificata delle parti ad opera delle Organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale nelle fasi di redazione finale e sottoscrizione del contratto.



Supporto Specialistico Registro Imprese

<http://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/guide-istruzioni-e-procedure-0>

Al link sono disponibili:

Registrazione webinar del 20 maggio 2020

Lista problematiche ed errori riscontrati nella predisposizione delle pratiche telematiche con annotazioni e approfondimenti.

(es. mancanza SCIA contestuale; pratiche ditte individuali e REA come professionista incaricato; mancanza titoli abilitativi/autorizzativi; ecc.)

ASSISTENZA

Il nuovo portale (<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/cs>) consente di accedere a tutte le informazioni necessarie alla predisposizione delle pratiche telematiche e di interagire con il Registro Imprese inviando **quesiti scritti attraverso un web form guidato, oppure attraverso la prenotazione di un appuntamento telefonico**

